

Anno CXLIII - Numero 12

Roma, 30 giugno 2022

Publicato il 30 giugno 2022



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Ministeriale 19.05.2022 - Istituzione sezione maschile e soppressione sezione femminile "Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere" presso la casa circondariale di Civitavecchia.	Pag.	1
Decreto Ministeriale 19.05.2022 - Istituzione sezione "Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere" presso la casa circondariale femminile di Rebibbia femminile.	»	1

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto Ministeriale 8 giugno 2022 - Modifica Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019.	Pag.	2
--	------	---

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

P.D.G. 04.05.2022 - Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 2020/2021 o scolastico 2021/2022 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo.	Pag.	2
---	------	---

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Decreto Ministeriale 24.05.2022 - Elezioni del Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati. Nomina della Commissione ministeriale per l'accertamento dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti.	Pag.	9
--	------	---

Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati (artt. 31 e 31 bis decreto legge 28/10/2020 n.137 convertito in legge 18/12/2020 n.176)	Pag.	9
---	------	---

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferma funzioni direttive giudicanti di legittimità. . .	Pag.	11
Conferma funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.	»	11
Conferma funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e di primo grado.	»	11
Conferma incarichi direttivi.	»	11
Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di primo grado e di secondo grado	»	11
Conferimento funzioni semidirettive requirenti di primo grado.	»	12
Trasferimenti	»	12
Conferma fuori ruolo	»	12
Richiamo in ruolo	»	13
Nomina usi civili	»	13
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	»	13
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.	»	13
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.	»	14
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità.	»	21
Conferimento funzioni giurisdizionali.	»	24
Collocamento in aspettativa.	»	24

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI**Decreto Ministeriale 24.05.2022 - Elezioni del Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati. Nomina della Commissione ministeriale per l'accertamento dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti**

Visto l'art. 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2017, con il quale è stata nominata la commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

Considerato che la predetta commissione è decaduta per compimento del periodo di cinque anni previsto dalla legge;

Vista la nota del 13 aprile 2022 prot. DAG n. 83094.E, con la quale il Consiglio nazionale ha fornito un elenco di professionisti tra i quali scegliere i componenti della commissione in questione,

Decreta

la commissione prevista dall'art. 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, è costituita dai seguenti professionisti:

- Per. Agr. Fabrizio BARBIERI, nato a Savona il 25.11.1949, iscritto all'Albo del collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Rovigo dal 05.02.1969;

- Per. Agr. Filippo FARINA, nato a Piedimonte Matese il 18.07.1962, iscritto all'Albo del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Caserta dal 13.10.1982;

- Per. Agr. Mauro ERROI, nato a Tuglie il 18.1.1964, iscritto all'Albo del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Lecce dal 24.09.1985;

- Per. Agr. Eros TRABALZINI, nato a Merano il 10.06.1969, iscritto all'Albo del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Siena, Arezzo, Firenze dal 23.01.1989;

- Per. Agr. Giacomo OTTAVIANI, nato a Porto San Giorgio il 03.10.1980, iscritto all'Albo del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati dell'Umbria dal 16.01.2012.

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla Dott.ssa Marina Piccioni, addetta all'Ufficio II Ordini professionali ed albi della Direzione Generale degli Affari Interni.

Roma, 24.05.2022

La Ministra:
MARTA CARTABIA

Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati (artt. 31 e 31 bis decreto legge 28/10/2020 n.137 convertito in legge 18/12/2020 n.176)**Art. 1**
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le Elezioni Dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art. 2
Piattaforma informatica

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, da selezionare all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente.

2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:

a) contiene, per la gestione come sotto indicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; e la terza al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle tre password di cui sopra;

d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire:

- la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi;

- l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a);

- il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto;

- la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;

e) prevede la consegna di una scheda per l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;

h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziari aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;

i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra

il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed una copia di sicurezza di tutte le operazioni;

l) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito strumento consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;

m) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di apparato di comunicazione.

Art. 3 *Operazioni di voto*

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.

3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.

5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al se-

gretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Art. 4 *Scrutinio e verbalizzazione*

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiarate la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2.

2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decrittazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 3 comma 2.

3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base della copia di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

Art. 5 *Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore*

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di comunicazione agli Ordini provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati a mezzo posta elettronica certificata che verrà effettuata all'esito del parere vincolante emesso dal Dicastero Vigilante. Inoltre il regolamento è contestualmente pubblicato nella pagina "Disposizioni generali / Regolamenti" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.